

Al Segretario dell'Organismo di vigilanza
della Convenzione di Aarhus
aarhus.compliance@un.org

Sant'Angelo in Vado 03/07/2023

Oggetto : partecipazione procedimento JUWI DEVELOPMENT 04 comune di Sant'Angelo in Vado da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Provincia di Pesaro Urbino

Sono Dini Giuseppe abito in via [REDACTED]

[REDACTED], il mio indirizzo informatico è [REDACTED]

Scrivo a nome del comitato autogestito che si è occupato della realizzazione di un impianto fotovoltaico di 6,1 Mw che interessa circa 76755 metri quadri di superficie dove si vorrebbe costruire, a 52 m dal centro abitato di Sant'Angelo in Vado. Sono delegato a rappresentare questo comitato portatore di interesse diffusi. Mio cellulare [REDACTED] e-mail [REDACTED]

Il dirigente della Provincia di Pesaro Urbino dott. Maurizio Bartoli del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro Urbino, è il funzionario che provvede a realizzare questi procedimenti.

Il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro Urbino, pubblica in maniera autonoma i vari progetti a cui viene chiesta la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o le richieste di assoggettabilità alla VIA . Il sito è questo indicato: <https://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/via-e-valutazione-dincidenza/elaborati-allegati-alle-pubblicazioni-di-via>

La ditta JUWI DEVELOPMENT 04 srl, via Sommacampagna, 59/D 37137 VERONA (VR) richiede al Servizio Pianificazione Territoriale, la verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. per un impianto agrivoltaico (fotovoltaico a scopo agricolo) con potenza dichiarata di 6,1 Mw su un'area effettiva di 63500 metri quadri.

L'area di progetto a disposizione del proponente, è localizzata nel territorio comunale di Sant'Angelo in Vado, Provincia di Pesaro Urbino e risulta individuata al N.C.T. come di seguito indicato: foglio n.41, mapp.li 8-9-13-17-26-108-505-665, per una superficie catastale di mq. 76.755, con coordinate WGS84: 43°40'10.9" N -12°25'34.1" E .

Tra i documenti risulta mancante la tavola relativa al pubblico direttamente interessato in quanto confinante con l'impianto, i quali non sono stati contattati dal Servizio Pianificazione Territoriale, così come prevede la stessa Convenzione di Aarhus art. 6 co. 2 e l'art. 7 della L. 241/1990.

Fra l'altro la pubblicazione dei files avviene in maniera criptografata per via della firma digitale, la quale però, può essere inserita anche in un formato comunque visibile e non utilizzato. In questa maniera l'accesso non è "facilitato" pur avendo l'amministrazione messo a disposizione il programma decrittore Dike. Tale comportamento risulta difforme a quanto previsto dagli articoli 3 e 68, D. Lgs 82/2005 detto Codice dell'Amministrazione Digitale e art. 7 D.Lgs 33/2013 sulla trasparenza.

Abbiamo provveduto ad inviare nostre osservazioni (1) allegando 55 firme diverse del pubblico interessato, riportandovi gli artt. 6 e 8 della Convenzione di Aarhus e chiedendo la giusta applicazione. Inoltre abbiamo evidenziato come il D. Lgs 387/2003 sugli impianti di Energia rinnovabile l'art. 12 co. 4 cita "...svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La risposta avuta dal dott. Maurizio Bartoli (3) a seguito di un nostro ulteriore sollecito (2) , indica:

“il procedimento in oggetto si è svolto nelle modalità indicate dall’art.4 L.R. n.11/2019 e dall’art. 19 D.Lgs. n.152/06 e si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 1474 del 27/12/2022 con esito: “escluso da VIA con condizioni ambientali”;

con l’avvio del procedimento (ns. prot. 25777 del 19/07/2022) e con la pubblicazione degli elaborati nel sito web di questo Ente, in ottemperanza al dettato di cui al comma 3 del succitato art.19, sono state pienamente garantite le forme partecipative e di pubblicazione;

durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni e/o memorie scritte.

Si comunica inoltre che le osservazioni formulate nella nota del 05/02/2023 non possono essere prese in considerazione in quanto afferenti un procedimento concluso e pervenute fuori dai termini di pubblicazione.”

Con l’assegnazione del regime di esclusione dalla V.I.A. da parte del Servizio Pianificazione Territoriale, l’impianto diventa eseguibile, per cui non aver contattato i confinanti diventa per loro, una omissione dal procedimento.

Della Convenzione di Aarhus ritengo non applicati:

l’articolo 6

co. 2 , nella parte che riguarda l’informazione al pubblico in maniera adeguata, tempestiva ed efficace mediante avvisi pubblici e individualmente (in particolare);

co. 6

co. 7

co. 8

articolo 8

Art.6 co 2 La mancata richiesta della tavola inerente i dati catastali dei cittadini confinanti ha impedito al Servizio Pianificazione Territoriale di contattare direttamente questi portatori di interesse diretto

Art. 6 co. 6 Il pubblico si trova a dover consultare i diversi spazi Web delle diverse amministrazioni interessate, diventando difficile anche trovare i progetti che interessano localmente. Il Servizio Pianificazione Territoriale sarebbe dovuto comunicare tempestivamente all’autorità Comunale locale l’avvio del procedimento nel suo territorio, delegandola all’informazione del pubblico, cosa non avvenuta.

Art. 6 co. 7 Nessuna disposizione è stata data per consentire la partecipazione del pubblico.

Art. 6 co. 8 Nessuna considerazione è stata data alle osservazioni del pubblico, tanto che per avere delle risposte si è dovuto scrivere un ulteriore sollecito.

Articolo 8 Il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro Urbino avrebbe potuto inviare la comunicazione del progetto al Comune territorialmente competente e delegare l’amministrazione locale alla partecipazione del pubblico prima della fine del procedimento.

Ritengo che la comunicazione riguardi il diritto di partecipazione pubblica dei cittadini del territorio di Sant’Angelo in Vado. Ritengo che il Servizio Pianificazione Territoriale non consideri molto la convenzione di Aarhus , si veda anche la risposta che ha dato (3).

Abbiamo scritto due volte (1) (2) per avere una semplice risposta; non sono previsti rimedi interni se non il ricorso alla giustizia amministrativa che per il cittadino comune risulta piuttosto onerosa. In questo caso il Comune di Sant’Angelo in Vado ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sulla incompletezza dei dati e sulle difformità amministrative del progetto.

Ricorsi interni sono difficili da applicare per il cittadino comune, non danno sempre risultati in particolare i ricorsi ai dirigenti che per avere risposte devono essere diffidati. La giustizia amministrativa rimane davvero onerosa per il singolo cittadino.

Si dovrebbe obbligare i vari enti Provincia, Regione, Stato a comunicare i procedimenti autorizzativi ai Comuni per delegare loro ai diritti dei cittadini: accesso, informazione, osservazioni.

Non sono state invocate procedure internazionali. E' stata informata l'AGID agenzia per l'Italia digitale, relativamente richiamando il suo potere di vigilanza in merito alla pubblicazione di files in formato non aperto ed al mancato accesso facilitato alla documentazione ai sensi del D. Lgs 82/2005 e D. Lgs 33/2013.

Non ho problemi di riservatezza.

Allego:

osservazioni effettuate (1)

sollecito risposta (2)

risposta del dott. Maurizio Bartoli (3)

Legislazione Nazionale

art. 12 D. Lgs 387/2003 energie rinnovabili

art. 7 L. 241/1990 procedimenti amministrativi accesso atti

articoli 3 e 68 D. Lgs 82/2005

art. 7 d. lgs 33/2013

Distinti saluti

Giuseppe Dini

